REGOLAMENTO (CEE) N. 581/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1992

con il quale è modificato il regolamento (CEE) n. 3809/91 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3588/91 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91 modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92 (3), ha esteso al 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991; che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (4), la validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo; che, per quanto riguarda lo scaglionamento del volume degli importi fissi ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, il secondo periodo è fissato per una durata maggiore e che, pertanto, occorre adeguare a tale durata la validità dei titoli sopra citati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare durante il periodo 1° marzo-30 giugno 1992 è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, mentre la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare negli altri periodi indicati all'articolo 2 è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.